

**Dichiarazione comune
relativa alla siderurgia spagnola**

1. A decorrere dalla firma del trattato d'adesione, la Commissione e il governo spagnolo analizzeranno congiuntamente e nell'ambito della politica siderurgica comunitaria:

— gli obiettivi dei piani di ristrutturazione già approvati dal governo spagnolo e comportanti il versamento di aiuti dopo la data dell'adesione, secondo criteri analoghi a quelli adottati nella Comunità e specificati nell'allegato del protocollo n. 10 allegato all'atto di adesione;

— il grado di vitalità delle imprese che non sono oggetto di un piano di ristrutturazione già approvato.

2. Nello stabilire gli obiettivi generali «acciaio» per il 1990, la Commissione procederà con il Regno di Spagna, allo stesso titolo che con gli altri stati membri, alle consultazioni previste nel trattato che istituisce la CECA.

3. a) Prima della data dell'adesione, la Commissione, d'intesa con il governo spagnolo e previa consultazione del Consiglio, determinerà, ad un livello compatibile con gli obiettivi della ristrutturazione spagnola e con le previsioni adottate per l'evoluzione del mercato comunitario, i quantitativi che le imprese spagnole possono fornire al restante mercato comunitario durante il primo anno successivo alla data dell'adesione.

A prescindere dalla situazione, tale livello non potrà in alcun caso essere inferiore alla media annua delle importazioni comunitarie di prodotti siderurgici CECA, originari della Spagna, nel 1976 e nel 1977.

In mancanza di accordo tra la Commissione e il governo spagnolo al più tardi un mese prima della data dell'adesione, i quantitativi che le imprese spagnole possono fornire durante il

primo trimestre dopo la data dell'adesione non potranno superare un quarto dei quantitativi convenuti tra la Commissione e il governo spagnolo nel corso dell'ultimo anno. I quantitativi che potranno essere forniti oltre il primo trimestre dopo la data dell'adesione saranno stabiliti nell'ambito del Consiglio secondo le norme di procedura previste al punto 6, lettera a) del protocollo n. 10 allegato all'atto di adesione.

b) Il governo spagnolo, che sarà responsabile del meccanismo di sorveglianza previsto al punto 6, lettera b) del protocollo n. 10 allegato all'atto di adesione, informerà la Commissione al riguardo al più tardi tre mesi prima della data dell'adesione e metterà in atto tale meccanismo con l'accordo di quest'ultima dalla data dell'adesione per garantire che sia rispettato il livello dei quantitativi che possono essere forniti al restante mercato comunitario a decorrere da tale data.

c) Qualora, dopo la data di adesione, fossero in vigore nel resto della Comunità misure di controllo del mercato, il governo spagnolo sarà associato alla loro elaborazione allo stesso titolo degli altri stati membri; le misure adottate nei confronti del Regno di Spagna dovranno favorire l'integrazione armoniosa della siderurgia spagnola nell'insieme della Comunità. A tal fine le misure decise nei confronti della Spagna si ispireranno agli stessi principi seguiti per la fissazione delle norme esistenti nella Comunità.

Esse saranno adottate contemporaneamente e secondo la stessa procedura prevista per quelle applicabili al resto della Comunità.

**Dichiarazione comune
relativa ai prezzi dei prodotti agricoli in Spagna**

1. I prezzi dei prodotti agricoli in Spagna che sono presi in considerazione come prezzi di riferimento per l'applicazione delle regole di cui

— all'articolo 68 dell'atto di adesione, per il ravvicinamento dei prezzi dei prodotti per i quali nella sezione II dell'atto di adesione è fatto riferimento a questo articolo,

— all'articolo 135, punto 1 dell'atto di adesione, in materia di disciplina dei prezzi durante la prima

fase, per gli ortofruttili che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72,

sono i prezzi registrati negli atti della conferenza.

Salvo casi particolari, questi prezzi sono stati stabiliti sulla base dei prezzi della campagna 1984/1985.

Oltre al livello di questi prezzi gli atti della conferenza contengono anche, per ciascun prodotto interessato, le

modalità di ravvicinamento dei prezzi e le modalità del metodo di compensazione dei prezzi applicabili rispettivamente a decorrere:

- dal 1^o marzo 1986, per i prodotti diversi dagli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72,
- dall'inizio della seconda fase, per gli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72.

2. I prezzi di cui al punto 1 sono, se del caso, attualizzati prima del 1^o marzo 1986, secondo le seguenti regole:

- a) Qualora i prezzi spagnoli, espressi in ECU, siano superiori ai prezzi comuni, i prezzi spagnoli, espressi in ECU, saranno mantenuti al livello corrispondente ai prezzi registrati negli atti della conferenza.

Per quanto riguarda più particolarmente i prezzi spagnoli fissati per la campagna 1985/1986, se il loro livello, espresso in ECU, conduce a superare il divario esistente per la campagna 1984/1985 tra i prezzi spagnoli e i prezzi comuni, i prezzi sono fissati per le campagne successive in maniera che il supero sia totalmente riassorbito nel corso delle prime sette campagne di commercializzazione

successive all'adesione, come indicato all'articolo 70, paragrafo 3, lettera a) e all'articolo 135, punto 1, lettera c) dell'atto di adesione.

- b) Qualora i prezzi spagnoli, espressi in ECU, siano inferiori ai prezzi comuni, il loro aumento non può condurre a superare i prezzi comuni per i prodotti in questione.

I superi non saranno presi in considerazione per l'applicazione delle regole di disciplina o di ravvicinamento di cui al punto 1.

3. Ai fini della conversione dei prezzi spagnoli in ECU, si terrà conto, per l'applicazione delle regole di attualizzazione dei prezzi di cui al punto 2, della differenza tra il tasso di conversione constatato all'inizio della campagna di riferimento di cui agli atti della conferenza e il tasso di conversione valido al momento della fissazione dei prezzi per la campagna seguente.

Inoltre, qualora il valore della peseta vari di più del 5% rispetto al valore dell'ECU tra il momento della fissazione dei prezzi e quello della loro applicazione, si terrà conto di questa modifica al momento dell'applicazione delle regole di attualizzazione menzionate al punto 2.

Dichiarazione comune

relativa ai vini spagnoli di qualità prodotti in regioni determinate

I vini spagnoli che ai sensi della normativa comunitaria sono considerati vini di qualità prodotti in regioni determinate (vqprd) sono quelli prodotti ed effettivamente protetti e commercializzati sotto la denominazione «denominación de origen».

Dichiarazione comune

relativa a talune misure transitorie e a taluni dati nel campo dell'agricoltura per quanto riguarda la Spagna

1. Le misure transitorie di cui all'articolo 91 dell'atto di adesione sono adottate conformemente alle modalità o agli orientamenti eventualmente convenuti nell'ambito della conferenza.

2. Le disposizioni sui periodi rappresentativi o di riferimento di cui

— all'articolo 68 e agli articoli che vi fanno riferimento,

— agli articoli 93, paragrafo 1, 98, 118, paragrafo 1, secondo trattino, 119, paragrafo 1, 120, paragrafo 1, 121, paragrafo 1 e 122, paragrafo 1, terzo trattino,

sono adottate conformemente alle decisioni convenute nell'ambito della conferenza.